



SCHEMA DI BANDO DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO ANNUALITÀ 2022-2023

(Approvato con decreto dirigenziale 2253 del 22/3/2022)

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE.....	2
1. Finalità e obiettivi.....	2
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Soggetti beneficiari.....	4
3.1. Soggetti non ammissibili.....	4
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario.....	4
4. Soggetti destinatari.....	5
5. Dotazione finanziaria.....	5
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	5
1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande.....	5
2. Verifica di ammissibilità delle domande.....	7
3. Stanziamento per asse.....	7
4. Regime di aiuto e cumulabilità.....	8
4.1 Ritenuta d'acconto.....	9
C. INTERVENTI PREVISTI.....	9
1. ASSE I - Incentivi.....	9
1.1. Incentivi alle assunzioni.....	9
1.2. Rimborso per l'attivazione di tirocini.....	11
2. ASSE II - Consulenza e servizi.....	12
2.1. Servizi di consulenza.....	13
2.2. Contributi per l'acquisto di ausili.....	13
2.3. Isola formativa.....	14
3. ASSE III - Cooperazione sociale.....	15
3.1. Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale.....	16
3.2. Incentivi per la transizione verso aziende.....	17
4. Caratteristiche della fase di erogazione.....	17
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	18
1. Obblighi dei soggetti beneficiari.....	18

2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	18
3. Ispezioni e controlli.....	18
4. Monitoraggio dei risultati.....	19
5. Responsabile del procedimento.....	19
6. Trattamento dati personali.....	19
7. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	20
8. Diritto di accesso agli atti.....	20
9. Definizioni e glossario.....	20
10. Riepilogo e termini temporali richieste di liquidazione.....	22
11. Normativa reg, (UE) sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.....	23
12 Normativa Reg. (UE) 1407/2013 "De minimis".....	24

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

1. Finalità e obiettivi

Il presente Bando sostiene l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall'altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell'inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all'occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all'inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa. L'iniziativa è promossa da Regione Lombardia, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 23 novembre n. 5579 del 23/11/2021.di Milano

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della Commissione Europea:

- "Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione";
- "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".

Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

2. Riferimenti normativi

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
- L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”;
- L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province e alla città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego compreso il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
- Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021;
- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.g.r. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
- D.D.S. n 3081 del 09/03/2022 che in attuazione della D.G.R. 5579/2021 approva lo schema di bando dote impresa collocamento mirato annualità 2022;
- D.g.r. XI/5579 del 23 novembre 2021 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n.m 13 - annualità 2022 – 2023;
- D.D.S. n° 528 del 24/01/2022 validazione dei Masterplan provinciali, in attuazione della dgr 5579 del 23/11/2021
- Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 8442 final del 18/11/2021 e

relativo al CAR 21337 che proroga fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modifica alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;

- D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia. Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici.

Sono ammessi gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni che attivano tirocini extracurricolari e assumono l'onere della relativa indennità di cui al successivo punto 1.2 lettera C.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.

I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti, SA.101025-57021-58547-59655-62495, con particolare riferimento alla sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 8442 final del 18/11/2021 e al CAR 21337 che ha prorogato fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificato alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte.

Solo in caso di decorrenza del termine, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.101025-57021-58547-59655-62495, l'erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

3.1. Soggetti non ammissibili

Sono esclusi dal presente Bando:

- gli enti pubblici – ad eccezione degli enti pubblici economici e delle società partecipate di enti pubblici – fatta salva la possibilità di riconoscere i costi di rimborso per il tirocinio extracurricolare nel caso in cui il soggetto ospitante e che assume l'onere della relativa indennità sia un ente pubblico (ente territoriale o pubblica amministrazione);
- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato ;
- gli enti privati senza personalità giuridica;
- le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.

3.2. Requisiti del soggetto beneficiario

Al momento della domanda di contributo e fino all'avvenuta liquidazione dell'agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;

- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro oppure non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, nella sede per la quale viene richiesto il contributo sul presente bando, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, la Città Metropolitana procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:

- a) gli iscritti alle liste di collocamento mirato L. 68/99;
- b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall'art. 1 della l.68/99;
- c) solo per i servizi di consulenza e acquisto di ausili dell'asse II il personale dipendente delle aziende con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità di riposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso di riconoscimento e certificazione dell'invalidità

5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a **Euro 15.038.301** a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio n° 20000540 del bilancio corrente.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande

La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato.

L'impresa è l'assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affidabile, secondo criteri che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.

Gli interventi previsti dal presente Bando sono articolati in tre assi:

	Interventi	Tempistiche
ASSE I Incentivi	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivi assunzione - Contributo per l'attivazione di tirocini 	<p>La domanda potrà essere presentata a partire dal 28/03/2022</p> <p>Sono ammissibili le domande di incentivo per le assunzioni e per i tirocini avvenuti a partire dal 28/9/2020</p>
ASSE II Consulenza e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Consulenza e accompagnamento alle imprese - Contributi per ausili - Isola formativa 	<p>La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di approvazione del provvedimento di apertura delle prenotazioni del bando Dote Impresa per l'annualità 2022-2023 della Città Metropolitana di Milano. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.</p>
Asse III Cooperazione e sociale	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione di cooperative sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa - Incentivi per la transizione 	<p>La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di approvazione del provvedimento di apertura delle prenotazioni del bando Dote Impresa per l'annualità 2022-2023 della Città Metropolitana di Milano. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.</p> <p>Per gli Incentivi per la transizione saranno ammesse all'incentivo solo le transizioni avvenute entro 60 giorni dalla data di ammissione della domanda.</p>

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del **31 marzo 2023**, ad eccezione degli interventi previsti dall' Asse II "Consulenza e servizi" e dall' Asse III "Cooperazione sociale" il cui termine è il **31 gennaio 2023**.

Eventuali proroghe saranno tempestivamente comunicate sul portale della pagina tematica di Città metropolitana di Milano.

Le domande di contributo di cui al presente Bando dovranno essere presentate dalle imprese (o dal soggetto delegato nel caso di Tirocini) esclusivamente per mezzo del sistema informativo "Sintesi" della Città Metropolitana di Milano territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l'assunzione o l'erogazione dei servizi, raggiungibile all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi>.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando e alla disponibilità delle risorse.

Il valore massimo dell'agevolazione è dato dalla somma dei massimali definiti per ciascun asse d'intervento come illustrato nei paragrafi successivi compatibilmente con i criteri di non cumulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal regime di aiuto specificati al punto 4 del paragrafo B.

ASSE I "Incentivi", - la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto.

ASSE II "Consulenza e servizi" e ASSE III "Cooperazione sociale" - la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo servizio o ausilio acquistato e per gli stessi destinatari.

La domanda, per tutte le misure del presente Bando ad esclusione dei rimborsi per l'attivazione di tirocini, deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

2. Verifica di ammissibilità delle domande

ASSE 1 "Incentivi"

ASSE 2 "Contributi per ausili"

Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.

ASSE 2 "Consulenza e accompagnamento alle imprese", "Isola formativa"

ASSE 3 "Cooperazione sociale"

Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria documentale e ad un processo di valutazione dei progetti.

La fase di istruttoria mira a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, così come previsto dal seguente Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

Il processo di valutazione dei progetti sarà focalizzato sulla verifica della coerenza e adeguatezza dei servizi previsti rispetto agli obiettivi del progetto e, nel caso dell'isola formativa, all'idoneità dell'ambiente di lavoro.

Un Nucleo di Valutazione nominato dalla Città Metropolitana di Milano valuterà le domande in base all'ordine di arrivo e secondo modalità e criteri definiti dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.

In relazione alle domande in stato "richiesta finanziabile" si precisa che gli importi sono da intendersi PRENOTATI e ACCANTONATI ma non ancora "finanziati". Le domande si intendono "finanziate" previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione previsti dal Bando.

3. Stanziamento per asse

Le risorse stanziare sono ripartite tra i tre assi, per il 2022, come segue:

- € 500.000 per ASSE I ;
- € 800.000 per ASSE II ;
- € 700.000 per ASSE III

A questi, andranno a sommarsi i residui del precedente finanziamento.

La Città Metropolitana di Milano, su autorizzazione di Regione Lombardia, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodulazione delle risorse fra i tre assi del Bando.

4. Regime di aiuto e cumulabilità

Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue:

ASSE 1 “Rimborso indennità di tirocini”

Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L'indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l'attività dell'azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all'acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi il contributo erogabile all'azienda previsto dal presente Bando costituisce **rimborso** per le spese sostenute dall'azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.

Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l'attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Garanzia Giovani.

ASSE 1 “Incentivi assunzione”

ASSE 2 “Consulenza e servizi”

ASSE 3 “Cooperazione sociale”

Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, sono riconosciuti all'azienda come aiuti di stato sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Tale regime si applica alle concessioni effettuate entro il 31/12/2021, salvo proroga del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato e previa autorizzazione alla proroga dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495 da parte della Commissione Europea

Decorso il termine del 31/12/2021, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell'aiuto SA.57021-58547-59655-62495, l'erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”¹ 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.

¹ Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4.1 Ritenuta d'acconto

Per tutti gli incentivi, tranne quelli relativi al rimborso per l'attivazione di tirocini, in quanto non avente natura di contributo, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al "Manuale di gestione Dote Impresa".

C. INTERVENTI PREVISTI

1. ASSE I - Incentivi

1.1. Incentivi alle assunzioni

L'incentivo è riconosciuto a favore dell'impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 del paragrafo A, per un periodo:

- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99.

Sono ammesse all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute a **partire dal 28/9/2020**
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando.

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
- lavoro autonomo nello spettacolo;
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call).

L'incentivo è graduato in relazione:

- alla fascia d'intensità d'aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.²;
 - alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione;
- secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:

² Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L'assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e ss.mm.

1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
		Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi
Fascia 1	12.000	2.500	4.500	9.500
Fascia 2	13.000	3.000	5.000	10.000
Fascia 3	14.500	3.500	6.000	11.000
Fascia 4	16.000	4.000	7.000	12.000

Fascia d'aiuto	Somministrato		
	Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	2.500	4.500	9.500
Fascia 2	3.000	5.000	10.000
Fascia 3	3.500	6.000	11.000
Fascia 4	4.000	7.000	12.000

2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato	Tempo determinato		Somministrato
		da 6 mesi e inferiore 12 mesi	Di 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	12.000	4.500	9.500	9.500
Fascia 2	13.000	5.000	10.000	10.000
Fascia 3	14.500	6.000	11.000	11.000
Fascia 4	16.000	7.000	12.000	12.000

Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa" e previa verifica della disponibilità delle risorse.

L'incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo. Ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall'inizio

del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente dovrà dichiarare:

- il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
- il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;

L'azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l'incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l'assunzione per la quale si richiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall'art.13 della L. 68/99, l'azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.

L'incentivo assunzionale non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.

La domanda per la richiesta di incentivo potrà essere presentata dal datore di lavoro entro 18 mesi a partire dalla data di assunzione per cui si richiede il contributo.

Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.

Modalità e tempi della rendicontazione

L'incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell'effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.

La domanda di liquidazione dell'incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:

- allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto, entro 60 giorni, per i rapporti a tempo indeterminato e in somministrazione di durata a partire dai 12 mesi;
- alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione di durata inferiore ai 12 mesi.

1.2. Rimborso per l'attivazione di tirocini

Sono previsti rimborsi per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n.7763/2018

Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio e sarà quindi questo a presentare domanda di contributo e rendicontazione.

Con riferimento al ruolo del soggetto promotore nell'ambito di Dote Impresa - tirocini, come specificato dallo schema di Bando regionale, il dispositivo prevede possa essere delegata agli Enti promotori la presentazione della domanda di rimborso, assumendosi l'onere di sostenere i costi del tirocinio. A tal fine si specifica che l'Ente non eroga l'indennità in nome e per conto di Città Metropolitana, ma, nell'ambito del suo ruolo di soggetto promotore, si fa carico di sostenere i costi

obbligatori previsti dal tirocinio, ferma restando la possibilità, in presenza di risorse disponibili, di chiedere a valere sul dispositivo Dote Impresa il rimborso dei costi sostenuti.

L'obbligo di riconoscere l'indennità di tirocinio permane infatti, in capo al soggetto ospitante o, se concordato dalle parti, al soggetto promotore, al di là del riconoscimento del contributo di Dote Impresa.

Qualora l'indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, questo dovrà evincersi dal progetto formativo o in alternativa dovrà essere prodotto uno specifico accordo tra le parti.

L'importo rimborsato copre la quota dell'indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 3.000. La quota dell'indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio.

Il progetto formativo dovrà riportare il dettaglio delle giornate e delle ore di presenza, non la sola indicazione di un numero massimo di giornate/ore; tale indicazione è valida per i tirocini avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando; i progetti formativi relativi a tirocini avviati precedentemente, sprovvisti del dettaglio di cui sopra, saranno valutati in sede di istruttoria delle domande.

In caso di erogazione dell'indennità in più soluzioni, la percentuale di presenza del 70% ai fini del riconoscimento dell'indennità potrà essere conteggiata mensilmente o comunque riferendosi al periodo oggetto della singola erogazione. La Città metropolitana di Milano si atterrà al medesimo principio per il rimborso delle indennità erogate e, pertanto, in caso di mancato rispetto di tale parametro, l'indennità non sarà rimborsata³.

La domanda di liquidazione del rimborso potrà essere presentata solo in seguito all'attivazione del tirocinio. In caso di attivazione del tirocinio antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, è incentivabile il periodo a partire dalla data di proroga del tirocinio avvenuta successivamente alla pubblicazione del bando. Ai fini del calcolo del massimale erogabile, verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

Le imprese interessate potranno compilare la domanda direttamente oppure tramite le loro associazioni o altri soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati. Se tra il soggetto promotore del tirocinio e il soggetto ospitante intercorre già una convenzione di tirocinio che possa includere la persona disabile interessata, questa potrà valere come delega scritta.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:

- entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
- allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.

La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l'avvenuto pagamento dell'indennità del lavoratore in azienda, se prevista.

L'agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.

A seguito dell'approvazione della DGR XI/3193 del 3/6/2020, in caso di tirocini già finanziati con Dote Impresa Collocamento mirato e interrotti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, è possibile riattivarli con la stessa impresa.

2. ASSE II - Consulenza e servizi

Il presente Asse è destinato alle imprese di cui al punto 3 del paragrafo A.

³ Variazione già approvata con decreto dirigenziale RG 2836 del 19/04/2018

2.1.Servizi di consulenza

In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento delle caratteristiche aziendali atte all'inserimento e/o al mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

L'accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto nel quale dovranno essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità, dando evidenza della loro coerenza con gli obiettivi di cui al presente Bando e del risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di "mantenimento" sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

Servizi ammessi:

- Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
 - Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili) e del tutor aziendale;
 - Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla legge 68/99;
 - Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro;
 - Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell'invalidità del personale già assunto cui sia stata certificata dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.
- Le attività sopra indicate costituiscono una filiera di servizi prenotabili totalmente o parzialmente.

I servizi possono essere erogati da:

- operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle caratteristiche previste dalla D.g.r n. 1106/2013;
- professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
- associazioni di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
- società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
- cooperative sociali.

È previsto il contributo per il costo reale esposto, fino ad un massimo di € 2.000 per l'attivazione di uno o più servizi a scelta fra quelli sopra elencati. Il contributo è riconosciuto per il 50% all'avvio del progetto e per il restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale previsto.

L'impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può essere contemporaneamente soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il finanziamento.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

2.2.Contributi per l'acquisto di ausili

In questo intervento si riconoscono alle imprese, di cui al punto 3 del paragrafo A, contributi per l'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

L'accesso al contributo è ammesso previa sottoscrizione con il Collocamento mirato della convenzione ex art. 11 L. 68/99 per l'assunzione di nuovi disabili, anche per le aziende non in obbligo o già ottemperanti.

Servizi ammessi:

- Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
- Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
- Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
- Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
- Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale 13/2003.

L'ammissibilità dei costi è condizionata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta nuova assunzione di un disabile o la riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa delle persone di cui al punto 4 del paragrafo A.

Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 10.000.

I servizi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione della concessione dell'agevolazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

2.3. Isola formativa

Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell'ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.

Presso l'isola vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamento Mirato, ossia in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) punto 4 del paragrafo A.

L'isola dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una condizione di "Formazione in situazione" ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili che presentino bassi livelli di competenze comportamentali e professionali trasversali.

La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi formativi orientati al potenziamento dell'identità personale e professionale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e comportamentali tali da rendere perseguibile un successivo percorso di inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri contesti lavorativi.

La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell'ambito di una convenzione con il collocamento mirato ai sensi della disciplina prevista dalla L.68/99, concorre ad ottemperare agli obblighi della stessa, sia attraverso l'attivazione di tirocini formativi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il periodo di formazione, ovvero attraverso l'esternalizzazione di processi produttivi nelle modalità di cui all'art.14 D.lgs. n. 276/2003.

Per i soggetti richiedenti non soggetti agli obblighi della L.68/99 non è richiesta la stipula di una convenzione.

L'ammissibilità al contributo è condizionata:

- alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l'impresa e Collocamento Mirato previste dalla disciplina del collocamento mirato, con l'eventuale presenza di una Cooperativa sociale (Per i soggetti richiedenti non soggetti agli obblighi della L.68/99 non è richiesta la stipula di una convenzione.);
- alla presentazione di un progetto di sviluppo dell'Isola Formativa, che dovrà prevedere un numero minimo di partecipanti all'avvio non inferiore a 3 unità e avere una durata di almeno 3 anni. Nel progetto si dovrà

prevedere la presenza di almeno un tutor qualificato, al quale potrà essere assegnato il compito di gestione dell'isola.

Per ciascun partecipante dovrà essere attivato un tirocinio della durata minima di sei mesi e dovrà inoltre essere specificata nel progetto la mansione che ciascun tirocinante andrà a ricoprire.

Il progetto di sviluppo di isola formativa potrà essere presentato anche da più imprese che nel progetto indicheranno un capofila che presenterà la domanda di contributo e la suddivisione delle posizioni di tirocinio da attivare.

Il presente intervento finanzia i costi sostenuti per la creazione di una nuova Isola formativa e per i servizi erogati nel corso dei primi 24 mesi dall'avvio dell progetto.

Il contributo erogato sarà riconosciuto per un ammontare massimo di € 10.000 per ciascun partecipante per un massimo di 5 partecipanti a progetto, per coprire le spese di:

- Consulenza per definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento
- Adattamento posti di lavoro
- Acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti)
- Tutoraggio e accompagnamento al lavoro (per un massimo di € 6.000 a partecipante)
- Indennità di partecipazione minima di 300€/mese a tirocinante

Il 20% del contributo viene erogato condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote unica lavoro- ambito disabilità finanziata mediante il Fondo l.r. n.13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi del presente Bando:

- Servizi consulenza,
- Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione dei costi sostenuti potrà essere presentata:

- entro 60 giorni, trascorsi 6 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 20% del massimale totale ammesso;
- entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 50% del massimale totale ammesso;
- entro 60 giorni, trascorsi 24 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa (Domanda di liquidazione finale).

La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della rendicontazione in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dei servizi ammessi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

3. ASSE III - Cooperazione sociale

L'intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l'inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell'attuale mercato del lavoro. Per queste persone l'inserimento in cooperativa rappresenta, talvolta, l'unica possibilità di collocazione lavorativa. In altri casi può essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di inserimento "protetto", che ha anche una funzione formativa, la persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda.

Sono previsti due tipi di intervento:

a) contributi per le cooperative sociali inerenti la creazione di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità;

b) incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato all'interno delle cooperative stesse da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende.

3.1. Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.

Per nuove cooperative sociali s'intendono le cooperative sociali di tipo B (L. 381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lombardia e aventi unità produttiva nel territorio regionale. Per ramo d'impresa s'intende lo sviluppo da parte di una cooperativa sociale di tipo B, di un'articolazione funzionalmente autonoma, di un'attività economica non ancora attiva alla data del 01/01/2022

Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere sede operativa sul territorio regionale.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS.

In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare domanda i soggetti che faranno parte della compagine sociale. I soggetti beneficiari potranno prevedere, nel ruolo di partner, altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:

- Centri per l'Impiego/Agenzie per il lavoro;
- Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inserimento lavorativo;
- Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
- Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attraverso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o organismi bilaterali;
- Organizzazioni del privato sociale con specifica esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa dei disabili;
- Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge 68/99.

Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 24 mesi dall'ammissione della domanda, prorogabile una sola volta fino a 6 mesi, che evidenzia:

- l'oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si intende dar vita con il progetto;
- l'idea imprenditoriale;
- business plan;
- esperienza professionale del proponente e conoscenza del mercato di riferimento;
- il numero dei lavoratori con disabilità che s'intende assumere;
- le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro che verranno erogate ai disabili in preparazione dell'assunzione e per il mantenimento al lavoro;
- l'organigramma del personale necessario allo sviluppo del progetto stesso con la descrizione del ruolo di eventuali partner;
- il preventivo economico per macrovoci di spesa;
- il cronogramma delle attività.

Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno 1 disabile.

Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità delle richieste, seguendo l'ordine di arrivo.

L'intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di seguito indicati:

- spese riferite alle voci di primo impianto e investimento (come ad esempio opere edili/impianistiche, rinnovo dei locali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo economico: dovranno essere non inferiori al 70% del costo del progetto, anche in sede di rendicontazione finale;
- spese di costituzione (spese notarili, amministrative, studi di fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo d'impresa) per un importo massimo del 30% del costo del progetto.

Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e per un importo massimo di⁴:

- € 45.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato
- € 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato
- € 15.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.

La domanda di liquidazione potrà essere presentata secondo modalità e tempistiche previste dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

3.2. Incentivi per la transizione verso aziende

Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B, istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte all'apposito albo regionale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di lavoratori con disabilità, già occupati presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende. Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Cooperative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B.

Per accedere al contributo la Cooperativa sociale di tipo B dovrà presentare un progetto di accompagnamento all'inserimento del lavoratore disabile in azienda. L'assunzione presso l'azienda dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dimissione presso la cooperativa.

L'incentivo per la transizione da cooperative sociali ad aziende verrà riconosciuto un valore massimo di € 5.000 e potrà essere richiesto solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda con contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo verrà erogato alla Coop Sociale di tipo B a fronte:

- dell'avvenuta nuova assunzione presso l'azienda;
- dell'erogazione dei servizi di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento in azienda realizzati dopo l'assunzione secondo modalità e tempistiche previste nel progetto. L'azienda dovrà attestarne l'avvenuta esecuzione tramite autodichiarazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione potrà essere presentata nei termini dei 60 giorni allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso).

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

4. Caratteristiche della fase di erogazione

La domanda di erogazione dell'agevolazione dovrà essere presentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sistema informativo “Sintesi” e secondo le modalità indicate dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Città Metropolitana di Milano, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In

⁴Come previsto dalla Dgr 5579/2021 allegato D “Nuovi indirizzi per lo Schema di Dote Impresa Collocamento mirato”

caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati ad:

- a. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
- b. assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
- c. assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
- d. avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell'ammissione della domanda;
- e. segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- f. comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all'intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
- g. conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- h. fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Città Metropolitana di Milano;
- i. impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
- j. collaborare ed accettare i controlli che la Città Metropolitana di Milano e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'iniziativa finanziata.

2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.

Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti beneficiari.

3. Ispezioni e controlli

I funzionari di Città Metropolitana possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.

La Città Metropolitana può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell'art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

I controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C "Interventi previsti" del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del "de minimis" e del regime di "Temporary Framework";
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando.

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.

4. Monitoraggio dei risultati

La Città Metropolitana periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:

- avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
- per l'ASSE I – Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
- per l'ASSE II – Servizi attivati rispetto al bacino delle aziende presenti sul territorio di riferimento;
- per l'ASSE III – Interventi rivolti alle cooperative attivate rispetto alle potenzialità del territorio.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una *customer satisfaction* mediante apposito *link* al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

5. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per la Città Metropolitana di Milano è il Direttore del Settore Politiche del Lavoro e Welfare dott. Federico Ottolenghi.

6. Trattamento dati personali

Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.L.gs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando.

I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana, nella persona del dott. Federico Ottolenghi con sede in Via Vivaio, 1, Milano

Il Responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

7. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della Città Metropolitana e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella doteimpresa@cittametropolitana.milano.it

8. Diritto di accesso agli atti

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso gli uffici della Città Metropolitana di Milano, Settore Politiche del Lavoro e Welfare, Via Soderini 24, .

L'accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

9. Definizioni e glossario

1. **“Contributo/Agevolazione”**: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente Bando;

2. **“Bando”**: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;

3. **“Impresa unica”**: ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

4. **“Firma digitale o elettronica”**: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

- 5. “Soggetti beneficiari”:** i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
- 6. “Soggetti destinatari”:** i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di cui alle lettere a),b), c), punto 4 del paragrafo A
- 7. “Aiuti di stato”:** I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del regime quadro della disciplina degli aiuti, SA 101025- SA.57021-58547-59655-62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 18442 final del 18/11/2021 e relativo al CAR 21337 prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell’aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese al lordo di oneri e imposte. Decorso il termine del 30/06/2022, salvo proroghe del suddetto Quadro temporaneo e dell’aiuto SA.101025-57021-58547-59655-62495, l’erogazione di tali contributi è attuata nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
- 8. “Comunicazioni obbligatorie”:** le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
- 9. “Sintesi o Sistema informativo”:** il sistema informativo della /Città Metropolitana per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo https://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/Login_2.html
- 10. “Cooperativa sociale di tipo B”:** cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
- 11. “Titolare del trattamento dei dati”:** il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
- 12. “Responsabile del procedimento”:** in base alla L. 241/90, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.

10. Riepilogo e termini temporali richieste di liquidazione

ASSE I Assunzioni e Tirocini	Richiesta di erogazione contributo		-per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg; -per assunzioni in somministrazione/tirocini >12 mesi o T.I.: allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg
ASSE II Consulenza e servizi	Servizi consulenza e Contributo per l'acquisto ausili	Conclusione servizi	entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione
		Richiesta di erogazione contributo	Entro 60 gg dalla conclusione dei servizi
	Isola formativa	Richiesta di erogazione contributo	entro 60 giorni, trascorsi 6 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 20% del massimale totale ammesso; entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per un importo non superiore al 50% del massimale totale ammesso; entro 60 giorni, trascorsi 24 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa (Domanda di liquidazione finale).
Asse III Cooperazione sociale	Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale	Richiesta di erogazione contributo	Per modalità e tempistiche si rimanda a quanto previsto dal "Manuale di gestione Dote Impresa
	Incentivi per la transizione verso aziende	Richiesta di erogazione contributo	allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto, entro 60 gg

Le domande possono essere presentate fino all'esaurimento delle risorse e, comunque entro il termine ultimo fissato entro il 31 marzo 2023, ad eccezione degli interventi previsti dall' Asse II "Consulenza e servizi" e dall' Asse III "Cooperazione sociale" il cui termine è il 31 gennaio 2023

Ulteriori proroghe saranno comunicate sulla pagina tematica del Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Città metropolitana di Milano

11. Normativa reg. (UE) sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i

Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle

imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui, con l'Aiuto SA.5702.1, la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final, che ha adottato la terza modifica del Quadro Temporaneo e ha, tra l'altro, considerato compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;

Comunicazione C (2021)24/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a € 1.800.000,00 e di 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il massimale concedibile ai sensi della sezione 3.1 dello stesso;

Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione, con l'Aiuto SA.58547, ha autorizzato le modifiche all'aiuto SA.57021, recependo le variazioni apportate dalla terza modifica del Quadro Temporaneo;

Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;

la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui all'Aiuto SA.57021, recependo la proroga del termine di validità al 31/12/2021 l'innalzamento a 1.800.000,00 euro e di 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, del massimale concedibili ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo,

Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo SA.101025 e relativo CAR 21337, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000 euro per tutte le altre imprese;

Art. 20 del DL 30/12/2021 n. 228 (Milleproroghe) ha introdotto la proroga del Regime Quadro sugli aiuti di Stato di cui al DL. 34/2020 fino al 30 giugno 2022, con l'art. 27 del DL 27/01/2022 (Sostegni ter) sono stati

innalzati i massimali di aiuto previsti agli articoli 54 e 60 bis del DL 34/2020, I massimali di aiuto sono stati aumentati come di seguito:

Articolo 54

- comma 1: da 1,8 milioni di euro per impresa a 2,3 milioni di euro per impresa”;
- comma 3: per il settore della pesca e acquacultura da 270.000 euro per impresa a 345.000 euro per impresa per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli da 225.000 per impresa a 290.000 euro per impresa.

12 Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”

Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di **€ 200.000** e nel caso di aiuti “de minimis”.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

AI sensi dell’art. 5 del Reg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.

Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere

cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esonazione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I contributi:

- sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in "de minimis";
- non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.

Milano 22/03/2022

Il Direttore del Settore Politiche del Lavoro e Welfare
(Federico Ottolenghi)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)